

Allegato 4

Oggetto: Revoca del riconoscimento dell'Itinerario turistico enogastronomico denominato "Strada dei Vini e dei Sapori della Pianura Modenese" riconosciuto con determinazione dirigenziale n. 3164/2004.

Organismo di gestione: Associazione "Strada dei Vini e dei Sapori della Pianura Modenese", CF 90023700363, con sede in Piazzale Re Astolfo 1, 41012 - Carpi (MO).

Verbale di ispezione prot. n. 0468018.I del 16.5.22.

Verbale di chiusura istruttoria prot. 20.01.2023.0048861.I.

Comunicazione ex artt. 20-21 della LR 32/1993 di avvio procedimento di iniziativa atto sfavorevole: prot. 0552435.U del 14.06.2022.

Motivo della revoca:

- Le verifiche effettuate presso l'Organismo di gestione e presso le banche dati pubbliche non hanno permesso di ottenere alcun elemento positivo circa l'effettiva ed attuale esistenza dell'Associazione; inoltre presso l'Anagrafe regionale il fascicolo anagrafico del soggetto è stato invalidato in data 06/09/2017 e il soggetto è stato cessato in data il 31/12/2021;
- l'articolo 7 della L.R. n. 23/2000 statuisce che l'organismo di gestione di un Itinerario, costituito in organismo associativo senza scopi di lucro e operante sulla base di regole di autofinanziamento, è il soggetto responsabile per la realizzazione e il funzionamento dell'Itinerario, svolgendo numerose funzioni tra le quali diffonderne la sua conoscenza, presiedere alla coordinata attuazione del progetto, curare i rapporti con le Istituzioni del territorio, nonché gestire le iniziative di carattere economico-commerciale volte al raggiungimento degli scopi dell'Itinerario;
- l'art. 3 del R.R. n. 16/2001 prevede inoltre che l'organismo di gestione adotti il disciplinare che regoli la realizzazione e la gestione dell'Itinerario e assumi l'impegno ad adottare, fare rispettare e controllare che vengano mantenuti dai propri aderenti gli standard previsti dal regolamento medesimo;
- infine, il R.R. n. 17/2003 Disciplina dell'Anagrafe delle aziende agricole dell'Emilia-Romagna prevede all'art. 6, comma 1, che le aziende agricole, che intendono intrattenere rapporti a qualsiasi titolo con la pubblica Amministrazione, devono essere preventivamente iscritte all'anagrafe;
- ne deriva che l'effettiva esistenza e il regolare funzionamento dell'organismo di gestione sono requisiti e condizioni necessari per la permanenza del riconoscimento di un Itinerario. Ove sia accertato il mancato rispetto di questi requisiti e condizioni, la Regione provvede alla revoca del riconoscimento, ai sensi degli artt. 4, comma 1, della L.R. n. 23/2000 e 4, comma 5 del R.R. n. 16/2001.